

ALLEGATO A) AL BANDO DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento di prestazioni di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura (progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) per la realizzazione di un centro servizi a supporto del golf Club di Gressoney-Saint-Jean
C.I.G.: 6060628C6E – CUP: J97E11000160004

DISCIPLINARE DI GARA

Il presente documento complementare, allegato al bando di gara come parte integrante e sostanziale dello stesso ad ogni effetto di legge, disciplina modalità e forme necessarie per la presentazione dell'offerta.

INFORMAZIONI PRELIMINARI

A) Ente Appaltante:

Comune di Gressoney-Saint-Jean – Loc. Villa Margherita n° 1 – 11025 Gressoney-Saint-Jean (AO) (Tel. 0125/355192 – Fax 0125/355673) Posta elettronica: tecnico@comune.gressoneystjean.ao.it –
Indirizzo Internet: www.comune.gressoneystjean.ao.it
pec: protocollo@pec.comune.gressoneystjean.ao.it

B) Descrizione sintetica del servizio:

Affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, stesura delle relazioni geologica e geotecnica definitive – studio di compatibilità, ai sensi della D.G.R. 2939/2008, nonché di ogni altro ulteriore adempimento previsto dalla normativa vigente e sopravvenuta per i lavori di realizzazione del centro servizi a supporto del campo da Golf.

Il presente servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

C) Luogo di svolgimento del servizio: Comune di Gressoney-Saint-Jean.

D) Importo delle opere da progettare e da dirigere:

L'importo delle opere da progettare (progettazione definitiva ed esecutiva con tutte le prestazioni dettagliatamente esplicitate nella parcella) è stimato in **Euro 550.725,90** così presumibilmente suddiviso:

- A.01 impianti idrotermosanitari euro 67.503,60
- A.03 Impianti elettrici ed affini euro 58.789,00
- E.11 Opere Edili euro 424.433,30

Finanziamento: fondi comunali.

L'onorario previsto **per il servizio complessivo**, spese generali, vacanze e ogni altro onere compreso, esclusi IVA e oneri di legge, è pari a € 64.166,47 (sessantaquattromilacentosessantaseimila,47)

E) Soggetti ammessi a partecipare.

1) Salvo quanto previsto nel successivo punto 2, in relazione alle prestazioni di coordinamento della sicurezza ai sensi del Decreto legislativo n. 81/2008, i servizi oggetto di affidamento, in rapporto alle specifiche competenze professionali, sono riservati a:

- a) liberi professionisti singoli o associati, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera d), del Decreto legislativo n. 163/2006;
- b) società di professionisti, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
- c) società di ingegneria, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera f), del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
- d) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell'articolo 90, comma 1 lettera f-bis), del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
- e) raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera g), del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
- f) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera h), del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i..

2) Il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del Decreto legislativo n. 81/2008 è riservato a:

- a) soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al Decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
- b) persone fisiche e giuridiche stabilite in altri paesi dell'U.E purché abilitate nei rispettivi paesi di origine a fornire il medesimo servizio.
- 3) Le società di ingegneria di cui al precedente punto 1, lettera c), devono essere dotate di almeno un direttore tecnico, del quale deve essere indicato il nominativo in sede di presentazione dell'offerta e devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 254 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010; le società di professionisti di cui al precedente punto 1, lettera b), devono possedere i requisiti di cui all'art. 255 del precitato Decreto.
- 4) Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, i servizi oggetto di affidamento devono essere espletati da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali o dalla normativa equivalente per concorrenti stabiliti in altri paesi dell'U.E., personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
- 5) E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quale componente di un raggruppamento, **pena l'esclusione** di entrambi i raggruppamenti temporanei ovvero del concorrente singolo e del raggruppamento temporaneo.
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore a progetto; **la violazione del divieto comporta l'esclusione** dalla gara di entrambi i concorrenti.
- 6) Alla procedura concorsuale in oggetto non possono partecipare coloro che sono inibiti, per legge o per provvedimento dell'autorità giudiziaria o per provvedimento disciplinare, all'esercizio della professione. Non possono inoltre partecipare i pubblici dipendenti in rapporto di lavoro a tempo parziale che versino nella fattispecie di cui all'art. 90, comma 4, del Decreto legislativo n. 163/2006.
- 7) Non possono partecipare inoltre all'affidamento del servizio in oggetto:
- gli amministratori e i consiglieri dell'Ente appaltante;
 - coloro che hanno partecipato alla stesura del bando di gara, del Capitolato d'oneri prestazionali e dello schema di disciplinare.
- Non possono inoltre partecipare all'affidamento del servizio in oggetto i soggetti che rientrano nel disposto di cui all'art. 53 comma 16 ter del Dlgs 165 /2001 e smi
16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
- 8) Ogni raggruppamento deve nominare un suo componente quale capogruppo delegato a rappresentarlo con l'Ente Appaltante. Il capogruppo è il solo intermediario fra il gruppo progettista e l'Ente Appaltante. A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e diritti, la paternità del progetto concorrente.
- 9) I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi, devono, ai sensi dell'articolo 253, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e s.m.i., prevedere la presenza di un professionista, del quale deve essere indicato il nominativo in sede di presentazione dell'offerta, abilitato – alla data di spedizione del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'U.E. – da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'U.E. di residenza, **pena l'esclusione**.
La presenza del giovane professionista non equivale ad obbligo di associazione nel raggruppamento, potendo altresì essere assicurata in forma diretta mediante rapporto di dipendenza con il concorrente ovvero in forma indiretta mediante rapporto di collaborazione con incarico specifico per la singola gara. Lo stesso giovane professionista non può essere indicato da più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, **pena l'esclusione** di tutti i raggruppamenti che lo abbiano indicato.

F) Competenze professionali:

Le competenze professionali richieste devono essere adeguate al servizio da svolgere, ed in particolare alle prestazioni riportate al precedente punto B.

Il/I soggetto/i concorrente/i deve/ono indicare nell'istanza il nominativo del soggetto che svolge la progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ed i nominativi delle altre figure professionali per l'espletamento dei rimanenti servizi elencati al precedente punto B).

G) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:

tassativamente entro le ore **12,30 del giorno lunedì 26 gennaio 2015** L'offerta deve essere rigorosamente predisposta secondo le disposizioni del presente disciplinare, del bando e deve inoltre essere conforme a tutte le disposizioni contenute nei documenti posti a base di gara.

H) Indirizzo al quale devono essere inviate le offerte:

Comune di Gressoney-Saint-Jean
Loc. Villa Margherita n. 1 - 11025 Gressoney-Saint-Jean (AO)

I) Partecipazione alla procedura:

Per partecipare, alla procedura aperta di cui al bando specifico di gara, il soggetto interessato deve far pervenire **la sua offerta con le modalità di seguito elencate.**

SI PRECISA CHE:

- Ai fini della validità della ricezione dell'offerta, entro il termine perentorio stabilito nel bando, fa fede il timbro di arrivo apposto dall'Ufficio Protocollo Comunale.
- Il piego o pacco deve pervenire al **Comune di Gressoney-Saint-Jean – Loc. Villa Margherita n° 1 – 11025 Gressoney-Saint-Jean (AO)** entro il termine stabilito (**ore 12.30 del giorno lunedì 26 gennaio 2015**) per mezzo del servizio Postale "Poste Italiane s.p.a.", per corriere oppure consegnato a mano all'ufficio protocollo del Comune di Gressoney-Saint-Jean in orario d'ufficio. Al fine di evitare contestazioni e consegne errate le ricevute relative alla consegna a mano e tramite corriere sono valide **esclusivamente** se oltre alla firma è apposto il timbro dell'ufficio protocollo.

ORARIO UFFICIO PROTOCOLLO

Da lunedì a venerdì 8.30 – 12.30

Lunedì, martedì e giovedì 15.00 – 17.00

Mercoledì e venerdì pomeriggio CHIUSO

Ogni concorrente deve presentare la sua offerta all'interno di un plico/pacco (sigillato con ceralacca oppure con nastro adesivo oppure chiuso e controfirmato sul/i lembo/i di chiusura dal concorrente oppure chiuso e timbrato dal concorrente sul/i lembo/i di chiusura, pena l'esclusione dalla procedura, nessuna formalità è richiesta per il/i lembo/i di costruzione), indirizzato alla stazione appaltante e **indicante "Procedura aperta per l'affidamento di prestazioni di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura (progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) per la realizzazione di un centro servizi a supporto del golf Club di Gressoney- Saint-Jean" CUP J97E11000160004 – CIG 6060628C6E – NON APRIRE.**

Tuttavia non sono esclusi i plichi privi di oggetto e/o di codice purché chiaramente identificabili e riconducibili alla procedura di gara in oggetto. All'interno il suddetto plico/pacco di offerta deve contenere tre/quattro distinte buste o pacchi, sigillate sul/i lembo/i di chiusura, con le modalità di seguito riportate, a pena l'applicazione dell'art. 38 comma 2 bis del Dlgs 163/2006 e smi., riportanti le seguenti diciture:

- busta/pacco "A - documentazione amministrativa"
- busta/pacco "B - offerta tecnica"
- busta "C - offerta economica"
- busta "D - eventuale situazione di controllo" (documentazione da produrre solo nel caso in cui ricorrano situazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.)

Le buste o pacchi devono essere presentati con le modalità di seguito riportate e chiaramente identificabili al fine di permetterne il corretto riconoscimento all'Ente Appaltante.

Non sono ammesse offerte trasmesse mediante telefax, telegramma, telefono, posta elettronica, telex ovvero formulate in modo indeterminato, condizionato e con riserve.

Il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità rimangono ad esclusivo rischio dei mittenti, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente Appaltante ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non pervengano entro il termine previsto, ancorché spediti entro il suddetto termine, ovvero pervengano laceri o aperti.

N.B. Al fine di ridurre il rischio di vizi formali o sostanziali che potrebbero condurre alla non ammissione del soggetto concorrente alla gara è consigliata l'utilizzazione dei moduli forniti dall'Ente appaltante (ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 73 comma 4 e 74 comma 3 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i è possibile trascrivere i moduli, si precisa che le dichiarazioni negli stessi contenute sono obbligatorie e costituiscono a tutti gli effetti legge di gara).

Comunque la mancata presentazione del/i modulo/i (o della/e dichiarazione/i sostitutiva/e dei requisiti in esso/i contenuti) oppure l'errata compilazione dello/degli stesso/i da parte dei soggetti indicati non

comporterà/ranno l'esclusione dalla gara ma la regolarizzazione degli stessi e l'applicazione della sanzione pari all'1 per mille dell'importo posto a base di gara secondo le modalità previste dall'art. 38 comma 2 bis dal Dlgs 163/2006 e smi. Di seguito riportato:

Art. 38 comma 2-bis del DLGS 163/2006 e smi "La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. (comma introdotto dall'art. 39, comma 1, legge n. 114 del 2014)"

SI PRECISA CHE TUTTI I MODELLI ALLEGATI AL BANDO POSSONO ESSERE DUPLICATI A SECONDA DELLE NECESSITA' DEI SOGGETTI CONCORRENTI.

1) BUSTA/PACCO "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta/pacco (sigillato con ceralacca oppure con nastro adesivo oppure chiuso e controfirmato sul/i lembo/i di chiusura dal concorrente oppure chiuso e timbrato dal concorrente sul/i lembo/i di chiusura, deve riportare la dicitura: "A – Documentazione amministrativa".

Si precisa che l'istanza e/o le dichiarazioni possono essere rese anche in forma congiunta dal soggetto concorrente, ma tutte debitamente firmate da tutti i componenti in originale.

Quadro sinottico della documentazione amministrativa che il soggetto concorrente deve produrre

I)Istanza di partecipazione (fac-simile I), prodotta con le modalità esplicitate nel prosieguo con allegata la PassOE

II)Dichiarazione dati anagrafici, titoli studio ecc...(fac-simile II), resa con le modalità esplicitate nel prosieguo

III)Dichiarazione dei requisiti di ordine generale resa a seconda della configurazione giuridica propria

III.1) In caso di professionista singolo: (fac-simile III.1), resa con le modalità esplicitate nel prosieguo

III.2) In caso di società di ingegneria:

a) dichiarazione sostitutiva, ... (fac-simile III.2a) resa dal legale rappresentante della società di ingegneria,
b) dichiarazione sostitutiva, fac-simile III.2b) resa da ciascuno degli amministratori muniti del potere di rappresentanza, dal direttore tecnico della società di ingegneria e dai professionisti che sottoscriveranno gli elaborati

III.3) In caso di società di professionisti:

a) dichiarazione sostitutiva, (fac-simile III.3a) resa dal legale rappresentante della società di professionisti,
b) dichiarazione sostitutiva, fac-simile III.3b) resa da ciascuno dei soci (se si tratta di società in nome collettivo) o dei soci accomandatari (se si tratta di società in accomandita semplice) e dall'eventuale direttore tecnico della società di professionisti, e dai professionisti che sottoscriveranno gli elaborati

III.4) In caso di studio associato:

a) dichiarazione sostitutiva, fac-simile III.4a), resa dal legale rappresentante dello studio associato che dichiara di averne i poteri o, in caso contrario, da tutti i professionisti facenti parte dello studio associato,
b) dichiarazione sostitutiva, fac-simile III.4b) resa da ciascun professionista facente parte dello studio associato

III.5) Il consorzio stabile, le dichiarazioni rese con le modalità esplicitate nel prosieguo

III.6) Il raggruppamento temporaneo di concorrenti le dichiarazioni rese da ogni soggetto facente parte del raggruppamento stesso con le modalità esplicitate nel prosieguo

III.7) Giovane Professionista, deve rendere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale a seconda della propria configurazione giuridica.

IV) Dichiarazione sostitutiva di presa visione, di accettazione e di impegno.... (fac-simile IV) (resa dal soggetto singolo o in caso di raggruppamento da parte di tutti soggetti componenti l'A.T.I.), resa con le modalità esplicitate nel prosieguo

V) Dichiarazione sostitutiva dei requisiti di capacità economica e finanziaria, (fac-simile V) (in caso di raggruppamento da parte di tutti i soggetti concorrenti), resa con le modalità esplicitate di seguito

VI) In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti: ...(fac-simile VI), dichiarazione resa con le modalità esplicitate nel prosieguo

VII) Dichiarazione subappalti (fac-simile VII), resa con le modalità esplicitate nel prosieguo

VIII) Contributo Autorità (NON DOVUTO)

IX) In caso di avvalimento non vengono richiesti requisiti economici pertanto vietato l'avvalimento dei requisiti meramente professionali relativi all'esperienza maturata dal soggetto concorrente.

X) Presa visione dei luoghi: (fac-simile X), dichiarazione sostitutiva resa con le modalità esplicitate nel prosieguo

Pertanto all'interno della busta "A – documentazione amministrativa" deve essere inserita la documentazione richiesta, punto per punto, tutta debitamente firmata in originale, da tutti i soggetti componenti il soggetto concorrente:

I) Istanza di partecipazione (fac-simile I)

alla gara d'appalto per l'affidamento dei servizi in oggetto, indirizzata al Soggetto aggiudicatore e sottoscritta in originale dal dichiarante, con **allegata, pena l'applicazione dell'art. 38 comma 2 bis del Dlgs 163/2006 e s.m.i., fotocopia/e semplice/i di un documento d'identità del/i sottoscrittore/i**, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli. 35 e 38 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, o dichiarazione equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E.

Nell'istanza devono essere individuati espressamente i nominativi di tutte le figure professionali deputate all'espletamento delle prestazioni elencate al precedente punto B.

La predetta istanza deve essere sottoscritta, in caso di soggetto partecipante singolarmente, dal singolo professionista, dal legale rappresentante della società di professionisti o della società di ingegneria o del consorzio stabile o in caso di studio associato, dal legale rappresentante che dichiara di averne i poteri o, in caso contrario, da tutti i soggetti facenti parte dello studio associato, dal legale rappresentante della persona giuridica stabilita in altro paese dell'U.E. abilitata in base alla legislazione equivalente e, in caso di raggruppamento temporaneo, da tutti i soggetti facenti capo al raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi, ovvero dal mandatario capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge.

L'istanza è unica per tutti i soggetti concorrenti

Il concorrente dovrà allegare all'istanza la stampa del "PassOE" creato secondo le linee guida della AVCP.

la) Creazione "PassOE" Ai sensi della deliberazione n. 111 Adunanza del 20 dicembre 2012 dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici e succ. mod. ed integr., e ai sensi dell'art. 6 bis comma 1 del Dlgs 163/2006 e s.m.i a partire dal 1 luglio 2014 l'Amministrazione acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario tramite il sistema AVCPASS.

Il concorrente (ivi comprese le Imprese mandanti, le Imprese ausiliarie e le Imprese consorziate designate quale esecutrici delle forniture) dovrà quindi procedere alla creazione di un "PassOE" secondo le linee guida dell'AVCP ed inserire obbligatoriamente il documento al fine di permettere le verifiche. La mancata allegazione della PassOE nei documenti di gara non è motivo di esclusione come da FAQAVCPass n H.8.

Si precisa che in fase transitoria, ove non risulti ancora operativa la Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 6/bis del precitato Codice degli Appalti, la stazione appaltante si riserva la facoltà di continuare a verificare il possesso dei requisiti dichiarati dal concorrente secondo le previgenti modalità.

II) Dichiarazione dati anagrafici, titoli studio ecc...(fac-simile II)

Dichiarazione, resa ai sensi degli articoli. 35 e 38 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, o dichiarazione equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E., e successivamente verificabile, attestante i dati anagrafici e fiscali; i titoli di studio e professionali, il numero e la data di iscrizione agli albi professionali o al corrispondente registro professionale per i soggetti di altro Stato membro dell'U.E. e, per le prestazioni inerenti la tutela della salute e sicurezza in cantiere, il possesso dei requisiti professionali di cui al Decreto legislativo n. 81/2008 o di requisiti equivalenti per i soggetti di altro Stato membro dell'U.E.

Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta da ciascun soggetto componente il "soggetto concorrente" e corredata, pena l'applicazione dell'art. 38 comma 2 bis del Dlgs 163/2006 e s.m., della fotocopia semplice del documento d'identità del sottoscrittore.

Se del caso, i concorrenti possono indicare eventuali altri soggetti (cosiddetti collaboratori minori) che collaboreranno nell'espletamento dell'incarico ai sensi e nei limiti dell'art. 2232 del codice civile, con espressa indicazione delle relative funzioni e dei limiti di operatività, nel rispetto del principio secondo cui il soggetto incaricato è sempre tenuto ad eseguire personalmente l'incarico, sia pure con l'ausilio di operatori materiali. Anche ciascuno di tali collaboratori minori deve produrre la dichiarazione di cui al presente punto, sottoscritta e corredata della fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore.

La dichiarazione può essere resa cumulativamente da tutti i soggetti componenti il raggruppamento.

III) Dichiarazione dei requisiti di ordine generale

Il soggetto concorrente, a seconda della configurazione giuridica propria, deve **produrre una dichiarazione sostitutiva resa con le modalità di seguito riportate:**

III.1) In caso di professionista singolo: (fac-simile III.1)

dichiarazione sostitutiva, successivamente verificabile, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m., contenente il richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, corredata di fotocopia semplice del documento d'identità del sottoscrittore (oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza) attestante:

- di non versare in nessuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, del Decreto legislativo n. 163/2006 e precisamente:
 - a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186/bis del R.D. 267/1912 o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) nei cui confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
 - c) nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
 - d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
 - e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che ha commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
- m) nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m-quater) che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente dichiara, alternativamente:

- a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

- b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

- c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

- di non versare nella causa di esclusione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della Legge n. 383/2001 e sm dettata in materia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso;
- di non essere soggetto ai provvedimenti interdittivi di cui alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture 3/11/2006 n. 1733 emanata in applicazione dell'art. 36 bis del D.L. 4/07/2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4/08/2006, n. 248;
- di non essere soggetto alle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 41 del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge 246/2005) e di cui all'art. 44 del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

- che non ricorrono nei propri confronti i divieti di partecipazione alla gara di cui all'articolo 253, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010;
- il nominativo dei propri dipendenti, dei propri collaboratori a progetto e dei dipendenti in rapporto di lavoro interinale (anche eventualmente allegando prospetti e/o elenchi cumulativi del personale)

III.2) In caso di società di ingegneria:

a) dichiarazione sostitutiva, (fac-simile III.2a)

- successivamente verificabile, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 dal legale rappresentante della società di ingegneria, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, corredata di fotocopia semplice del documento d'identità del sottoscrittore (oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza) attestante:
- che trattasi di società di ingegneria costituita in conformità al disposto dell'articolo 90, comma 2, lettera b), del Decreto legislativo n. 163/2006 e dell'articolo 254 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 o di legislazione equivalente per i concorrenti stabiliti in altri paesi dell'U.E.;
- **gli estremi dell'iscrizione della società di ingegneria nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., o per le società di altro Stato dell'U.E., nel corrispondente registro commerciale, nonché il nominativo degli amministratori dotati di potere di legale rappresentanza, dei direttori tecnici, dei dirigenti, dei dipendenti, dei collaboratori a progetto e dei dipendenti in rapporto di lavoro interinale (anche eventualmente allegando prospetti e/o elenchi cumulativi del personale) ed il nominativo dei soci (art. 254 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.);**
- che la società di ingegneria non versa in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, del Decreto legislativo n. 163/2006 e precisamente:
 - a) che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186/bis del R.D. 267/1912 o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) nei cui confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
 - c) nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
 - d) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
 - e) che non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
 - f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
 - g) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

- h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
- m) nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m-quater) che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente dichiara, alternativamente:

- a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

- b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

- c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

- (dichiarazione eventuale da rendere, in caso di cessazione dalle cariche societarie dei soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) del Decreto legislativo n. 163/2006 nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara) l'insussistenza, in capo ai soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 163/2006 e cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando delle cause di esclusione e dei divieti ivi contemplati ovvero, in caso di loro sussistenza, l'attivazione da parte della società di ingegneria di atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
- che la società di ingegneria non versa nella causa di esclusione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della Legge n. 383/2001 e sm dettata in materia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso;
- che la società di ingegneria non è soggetta ai provvedimenti interdittivi di cui alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture 3/11/2006 n. 1733 emanata in applicazione dell'art. 36 bis del D.L. 4/07/2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4/08/2006, n. 248;
- che la società di ingegneria non è soggetta alle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 41 del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge 246/2005) e di cui all'art. 44 del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

- che non ricorrono nei confronti della società di ingegneria i divieti di partecipazione alla gara di cui all'articolo 253, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010;

b) dichiarazione sostitutiva, fac-simile III.2b)

successivamente verificabile, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 **da ciascuno degli amministratori muniti del potere di rappresentanza, dal direttore tecnico della società di ingegneria e dai professionisti che sottoscriveranno gli elaborati**, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, corredata di fotocopia semplice del documento d'identità del sottoscrittore (oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza), attestante:

b) nei cui confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

III.3) In caso di società di professionisti:

a) dichiarazione sostitutiva, (fac-simile III.3a) successivamente verificabile, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000

legale rappresentante della società di professionisti, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, corredata di fotocopia semplice del documento d'identità del sottoscrittore (oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza) attestante:

- che trattasi di società di professionisti costituita in conformità al disposto dell'articolo 90, comma 2, lettera a), del Decreto legislativo n. 163/2006 e dell'articolo 255 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 o di legislazione equivalente per i concorrenti stabiliti in altri paesi dell'U.E.;
- **gli estremi dell'iscrizione della società di professionisti nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., o per le società di altro Stato dell'U.E., nel corrispondente registro commerciale, nonché il nominativo dei soci dotati di potere di legale rappresentanza, degli eventuali direttori tecnici, dei dirigenti, dei dipendenti, dei collaboratori a progetto e dei dipendenti in rapporto di lavoro interinale (anche eventualmente allegando prospetti e/o elenchi cumulativi del personale) ed il nominativo dei soci (art. 255 comma 1 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.:**
- che la società di professionisti non versa in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, del Decreto legislativo n. 163/2006 e precisamente:

a) che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186/bis del R.D. 267/1912 o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio

unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

- c) nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- d) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- e) che non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
- m) nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008
- m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m-quater) che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente dichiara, alternativamente:

- a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

- b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

- c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

- (dichiarazione eventuale, da rendere in caso di cessazione dalle cariche societarie dei soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) del Decreto legislativo n. 163/2006 nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara) l'insussistenza, in capo ai soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 163/2006 e cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando delle cause di esclusione e dei divieti ivi contemplati ovvero, in caso di loro sussistenza, l'attivazione da parte della società di professionisti di atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
- che la società di professionisti non versa nella causa di esclusione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della Legge n. 383/2001 e sm dettata in materia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso;
- che la società di professionisti non è soggetta ai provvedimenti interdittivi di cui alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture 3/11/2006 n. 1733 emanata in applicazione dell'art. 36 bis del D.L. 4/07/2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4/08/2006, n. 248;
- che la società di professionisti non è soggetta alle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 41 del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge 246/2005) e di cui all'art. 44 del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- che non ricorrono nei confronti della società di professionisti i divieti di partecipazione alla gara di cui all'articolo 253 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010;

b) dichiarazione sostitutiva, (fac-simile III.3b)

successivamente verificabile, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 **da ciascuno dei soci (se si tratta di società in nome collettivo) o dei soci accomandatari (se si tratta di società in accomandita semplice) e dall'eventuale direttore tecnico della società di professionisti, e dai professionisti che sottoscriveranno gli elaborati** contenente il richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, corredata di fotocopia semplice del documento d'identità del sottoscrittore (oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza), attestante:

- b) nei cui confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- c) nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva

dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

III.4) In caso di studio associato:

a) dichiarazione sostitutiva, (fac-simile III.4a)

successivamente verificabile, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 dal legale rappresentante dello studio associato che dichiara di averne i poteri o, in caso contrario, da tutti i professionisti facenti parte dello studio associato, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, corredata di fotocopia semplice del documento d'identità del/i sottoscrittore/i (oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza) attestante:

- che trattasi di studio associato costituito in conformità alla Legge n. 1815/1939 e sm o a legislazione equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E.;

- **il nominativo di tutti i professionisti associati, dei dipendenti, dei collaboratori a progetto e dei dipendenti in rapporto di lavoro interinale (anche eventualmente allegando prospetti e/o elenchi cumulativi del personale):**

- che lo studio associato non versa in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, di non versare in nessuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, del Decreto legislativo n. 163/2006 e precisamente:

a) che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186/bis del R.D. 267/1912, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

- i) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
- m) nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m-quater) che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente dichiara, alternativamente:

- a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

- b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

- c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

- (dichiarazione eventuale, da rendere in caso di professionisti che hanno cessato la loro appartenenza all'associazione professionale nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara) l'insussistenza, in capo ai professionisti che hanno cessato la loro appartenenza all'associazione professionale nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando, delle cause di esclusione e dei divieti contemplati nell'articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 163/2006 ovvero, in caso di loro sussistenza, l'attivazione da parte dello studio associato di atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
- che lo studio associato non versa nella causa di esclusione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della Legge n. 383/2001 e sm dettata in materia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso;
- che lo studio associato non è soggetto ai provvedimenti interdittivi di cui alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture 3/11/2006 n. 1733 emanata in applicazione dell'art. 36 bis del D.L. 4/07/2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4/08/2006, n. 248;
- che lo studio associato non è soggetto alle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 41 del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge 246/2005) e di cui all'art. 44 del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- che non ricorrono nei confronti dello studio associato i divieti di partecipazione alla gara di cui all'articolo 253 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010;

b) dichiarazione sostitutiva, (fac-simile III.4b)

successivamente verificabile, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 **da ciascun professionista facente parte dello studio associato**, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, corredata di fotocopia semplice del documento d'identità del sottoscrittore (oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza), attestante:

- b) nei cui confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- c) nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

III.5) In caso di consorzio stabile

lo stesso deve rendere le dichiarazioni nelle forme previste per le società di ingegneria dal numero III.2) del presente paragrafo [fatto salvo il richiamo all'art. 90, comma 1, lettera h), del Decreto legislativo n. 163/2006 anziché all'art. 90, comma 2, lett. b), del medesimo Decreto contenuto nella dichiarazione di cui al numero III.2a); **ciascuna società consorziata, ove candidata dal consorzio stabile alla prestazione dei servizi oggetto di gara, deve rendere le dichiarazioni nelle forme previste per le società di ingegneria o per le società di professionisti, rispettivamente dai numeri III.2) e III.3) del presente paragrafo, a seconda della configurazione giuridica propria di ciascuna di esse.**

III.6) In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti

già costituito od ancora da costituirsi, tutti i soggetti componenti il raggruppamento medesimo devono rendere le dichiarazioni nelle forme previste dal numero III.1) al numero III.5) del presente paragrafo, a seconda della configurazione giuridica propria di ciascuno di essi.

Per i candidati che intendono raggrupparsi dovrà inoltre essere presentata, una dichiarazione firmata da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento contenente:

- l'impegno che, in caso di aggiudicazione del servizio, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi e qualificato quale soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- l'indicazione del futuro mandatario al quale spetta la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei riguardi del soggetto aggiudicatore
- la specificazione delle parti del servizio oggetto dell'affidamento che sono eseguite dai singoli operatori economici raggruppati;

Se il raggruppamento risulta già costituito nelle forme di legge:

- l'atto costitutivo del raggruppamento conforme all'articolo 37 del Decreto legislativo n. 163/2006 in originale o in copia autentica. Si precisa che il mandato collettivo speciale deve risultare da scrittura privata autenticata. Al legale rappresentante del mandatario deve essere conferita procura speciale mediante atto pubblico; è altresì ammesso il mandato e la procura speciale risultanti entrambi da unico atto redatto in forma pubblica.

III.7) Il Giovane Professionista, deve rendere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale a seconda della propria configurazione giuridica.

IV) Dichiarazione sostitutiva di presa conoscenza, accettazione ed impegno (fac-simile IV) (resa dal soggetto singolo e in caso di raggruppamento da tutti soggetti componenti l'A.T.I.)

resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, corredata di **fotocopia semplice del documento d'identità, pena l'applicazione dell'art. 38 comma 2 bis del Dlgs 163/2006 e s.m.i.**, del sottoscrittore (oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza) attestante:

- a) di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento della prestazione e sulla determinazione dell'offerta;
- b) l'accettazione incondizionata di tutte le disposizioni contenute nei documenti di gara senza riserva od eccezione alcuna;
- c) l'impegno, in caso di aggiudicazione, al rispetto del disposto dell'articolo 90, comma 8, del Decreto legislativo n. 163/2006;
- d) l'impegno a produrre, in sede di sottoscrizione del contratto ovvero nel termine ivi indicato, una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'U.E., contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale ai sensi dell'articolo 111 del Decreto legislativo n. 163/2006, e con decorrenza dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo finale provvisorio;
- e) l'impegno alla consegna, entro 10 giorni dalla richiesta scritta, di tutta la documentazione e le garanzie necessarie per la formalizzazione dell'incarico;
- f) l'impegno, qualora aggiudicatario del servizio, – a sottoscrivere il contratto entro il termine massimo di 15 giorni decorrenti dal ricevimento via pec della comunicazione della avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 11 comma 9;
- g) di autorizzare ai sensi dell'art. 79 comma 5 quinquies del D.lgs 163/2006 e s.m.i. la stazione appaltante ad inviare le comunicazioni.:

alla pec

sia in ipotesi di sostegno ai sensi dell'art. 48 comma 1 del D.Lgs n. 163/2006, sia per le comunicazioni in merito alla procedura, alla richiesta di trasmissione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica, prescritti al successivo punto V del presente disciplinare.

La predetta dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta, in caso di concorrente singolo, dal singolo professionista, dal legale rappresentante della società di professionisti o della società di ingegneria o del consorzio stabile o in caso di studio associato, dal legale rappresentante che dichiara di averne i poteri o, in caso contrario, da tutti i soggetti facenti parte dello studio associato, dal legale rappresentante della persona giuridica stabilita in altro paese dell'U.E. abilitata in base alla legislazione equivalente e, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, da tutti i soggetti componenti il raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi, ovvero dal mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge.

La dichiarazione può essere resa cumulativamente da tutti i soggetti concorrenti.

V) Dichiarazione sostitutiva dei requisiti di capacità tecnica (fac-simile V) (in caso di raggruppamento da tutti i soggetti concorrenti)

successivamente verificabile, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, **corredata di fotocopia semplice del documento d'identità pena l'applicazione dell'art. 38 comma 2 bis del Dlgs 163/2006 e s.m.i.** del sottoscrittore (oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza) attestante il possesso dei requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnica previsti dall'art. 263 comma 1 lettere b) c) e d) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

b) di aver espletato, nell'ultimo decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando:

- 1) **servizi**, comprendenti progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva e/o direzione lavori (anche espletati singolarmente), relativi ad opere analoghe a quelle oggetto della procedura di gara, per un importo complessivo, riferito alle opere, non inferiore a 1 volta l'importo posto a base di gara, e precisamente:
(1 X 550.725,90)

- 2) **servizi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione** per un importo complessivo, riferito alle opere, non inferiore a 1 volta l'importo stimato per i lavori in oggetto, e precisamente **(1 x 550.725,90)**.
- 3) **servizi inerenti la redazione della relazione geologica – studio di compatibilità**, per un importo complessivo, riferito alle opere, non inferiore a 1 volta dell'importo stimato per i lavori in oggetto, e precisamente **(1x 550.725,90)**.

c) di aver espletato nell'ultimo decennio antecedente alla pubblicazione del bando:

- 1) **due servizi di “punta” comprendenti progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva e/o direzione lavori (anche espletati singolarmente), relativi ad opere analoghe a quelle oggetto della procedura di gara, l'importo complessivo dei due servizi, riferito alle opere, non deve essere inferiore a 0,40 volte l'importo posto a base, e precisamente:**
(0,40 X 550.725,90)
- 2) **due servizi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione** per un importo complessivo, riferito alle opere, non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato per i lavori in oggetto, e precisamente **0,40 x 550.725,90**.
- 3) **due servizi inerenti la redazione della relazione geologica – studio di compatibilità** per un importo complessivo, riferito alle opere, non inferiore a 0,40 dell'importo stimato per i lavori in oggetto, e precisamente **(0,40x 550.725,90)**.

d) **numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua), in una misura pari ad almeno 2 volte le unità stimate nel bando necessarie per lo svolgimento dell'incarico in oggetto. Si precisa che per l'espletamento della procedura in oggetto è ritenuta necessaria una sola unità pertanto:**
(2 x 1 = 2).

Le prestazioni eseguite congiuntamente da più soggetti devono obbligatoriamente riportare la percentuale eseguita da ogni singolo professionista e saranno valutate nella percentuale indicata e successivamente verificata nel certificato di buona esecuzione rilasciato dal committente.

Si precisa inoltre che i requisiti dei precedenti punti b), c), d) saranno valutati conformemente a quanto previsto dall'art. 263 comma 2 del DPR 207/2010.

La predetta dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta, in caso di concorrente singolo, dal singolo professionista, dal legale rappresentante della società di professionisti o della società di ingegneria o del consorzio stabile o in caso di studio associato, dal legale rappresentante che dichiara di averne i poteri o, in caso contrario, da tutti i soggetti facenti parte dello studio associato, dal legale rappresentante della persona giuridica stabilita in altro paese dell'U.E. abilitata in base alla legislazione equivalente e, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti – da tutti i soggetti componenti il raggruppamento temporaneo, costituito o ancora da costituirsi.

La dichiarazione può essere resa anche in forma congiunta.

Ai fini del raggruppamento di tipo verticale di cui all'art.37 comma 2 del Dlgs 163/20077 e smi si precisa che la progettazione è la prestazione principale mentre le altre prestazioni sono considerate secondarie

Il mandatario deve possedere i requisiti in misura maggioritaria percentuale rispetto a ciascuno dei mandanti (art. 261 comma 7 del DPR 207/2010)

VI) In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti: (fac-simile VI)

- a) se costituendo, dichiarazione di intenti sottoscritta da tutti i soggetti temporaneamente raggruppati contenente:
 - l'indicazione del futuro mandatario al quale spetterà la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei riguardi del Soggetto aggiudicatore;
 - l'impegno a conformarsi, in caso di aggiudicazione, a quanto stabilito dall'articolo 37 del Decreto legislativo n. 163/2006;
 - la specificazione delle parti del servizio oggetto dell'affidamento che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati;

- l'indicazione del/i nominativo/i del professionista abilitato, alla data di invio del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'U.E., da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'U.E. di residenza.
- b) se già costituito nelle forme di legge:
- l'atto costitutivo del raggruppamento conforme all'articolo 37 del Decreto legislativo n. 163/2006 in originale o in copia autentica. Si precisa che il mandato collettivo speciale deve risultare da scrittura privata autenticata. Al legale rappresentante del mandatario deve essere conferita procura speciale mediante atto pubblico; è altresì ammesso il mandato e la procura speciale risultanti entrambi da unico atto redatto in forma pubblica;

La dichiarazione può essere resa anche in forma congiunta.

VII) Dichiarazione subappalti...(fac-simile VII)

attestante la tipologia delle prestazioni che il concorrente intende subappaltare, alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 91, comma 3, del Decreto legislativo n. 163/2006. Il concorrente che non manifesti l'intendimento di affidare in subappalto l'esecuzione delle prestazioni di cui all'articolo sopra citato, decadrà dalla facoltà di avvalersi dell'istituto del subappalto, ai sensi dell'art. 118, comma 2, del Decreto legislativo n. 163/2006.

La predetta dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta, in caso di concorrente singolo, dal singolo professionista, dal legale rappresentante della società di professionisti o della società di ingegneria o del consorzio stabile o in caso di studio associato, dal legale rappresentante che dichiara di averne i poteri o, in caso contrario, da tutti i soggetti facenti parte dello studio associato, dal legale rappresentante della persona giuridica stabilita in altro paese dell'U.E. abilitata in base alla legislazione equivalente e, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, da tutti i soggetti componenti il raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi, ovvero dal mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge.

La dichiarazione può essere resa anche in forma congiunta.

VIII) contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici NON DOVUTO.

IX) Avvalimento vietato in quanto non vengono richiesti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica: Si precisa che sono esclusi dall'avvalimento le iscrizioni agli ordini professionali e l'esperienza professionale requisito immateriale dimostrato dal soggetto concorrente con l'espletamento dei servizi simili richiesti al punto V del presente disciplinare.

X) Presa visione dei luoghi: ...(fac-simile X)

Autodichiarazione di avvenuta presa conoscenza degli elaborati e dei luoghi.

Il legale rappresentante o la persona autorizzata ai sensi di legge a rappresentare il soggetto concorrente deve obbligatoriamente **AUTODICHIARARE** in nome e per conto del soggetto concorrente stesso, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendaci (art. 76 del DPR445/2000) ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e smi

- di aver attentamente analizzato i documenti posti a base di gara (pubblicati sul sito www.regione.vda) e di aver effettuato il sopralluogo del sito oggetto dei lavori;

Copie degli elaborati sono depositate:

- presso il Comune di Gressoney-Saint-Jean

BUSTA "B" - Offerta tecnica

I documenti, costituenti l'offerta tecnica, devono, pena l'esclusione, essere racchiusi in una busta (sigillato con ceralacca oppure sigillato con nastro adesivo oppure chiuso e controfirmato sul/i lembo/i di chiusura dal concorrente oppure chiuso e timbrato dal concorrente sul/i lembo/i di chiusura, pena l'esclusione dalla procedura, nessuna formalità è richiesta sul/i lembo/i di costruzione), **riportante la dicitura «BUSTA "B" - OFFERTA TECNICA », in quanto sono oggetto di valutazione da parte della Commissione di esperti con attribuzione di punteggio.**

L'offerta tecnica deve essere composta:

- 1) dalla documentazione, predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 264, comma 3, lettera a) del DPR 207/2010, di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento. Il numero massimo di schede (pagine) di formato A3, che costituiscono la documentazione **di ognuno dei servizi** di cui all'articolo 266, comma 1, lettera b), punto 1 del precitato decreto, è di tre oppure sei, nel caso di schede

(pagine) di formato A4. I tre servizi devono riportare l'oggetto, il committente, la data di affidamento dell'incarico, le prestazioni svolte ecc... e ogni altra notizia utile in sede di valutazione (**punti 40**).

- 2) da una relazione tecnica illustrativa, predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 264, comma 3, lettera b del DPR 207/2010), delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico. A titolo esemplificativo la relazione deve esplicitare i profili di carattere organizzativo-funzionale, morfologico, strutturale e impiantistico, nonché quelli relativi alla sicurezza e alla futura cantierabilità dei lavori; il numero massimo (art. 264 comma 3 lettera b del precitato decreto) è di 20 cartelle (pagine) in formato A4 oppure di 10 cartelle (pagine) in formato A3. (punti 35).

Non verranno prese in considerazione dalla commissione le pagine prodotte in più.

Le pagine devono essere numerate progressivamente in quanto non verranno prese in considerazione dalla commissione le pagine prodotte in più oltre a quelle previste dalle vigenti leggi.

Per maggior chiarezza si precisa che:

1 facciata formato A4 scritta = 1 cartella formato A4 scritta = 1 pagina formato A4 scritta
1 foglio formato A4 scritto fronte retro = 2 pagine formato A4 scritte = 2 facciate formato A4 scritte

Non sono conteggiate le copertine delle relazioni.

Non sono conteggiate le pagine bianche.

2 pagine scritte formato A4 = 1 pagina scritta formato A3

Si precisa che il concorrente non può comunque considerare riservata e/o segretata la relazione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 comma 5 con debita motivazione; l'accesso agli atti è regolato dalle vigenti leggi.

Alla relazione tecnica di cui sopra non deve essere allegata qualsivoglia altra documentazione aggiuntiva non espressamente richiesta (in caso contrario la stessa non verrà presa in considerazione dalla Commissione).

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta in forma semplice, in caso di concorrente singolo, dal singolo professionista, dal legale rappresentante della società di professionisti o della società di ingegneria o del consorzio stabile o in caso di studio associato, dal legale rappresentante che dichiara di averne i poteri o, in caso contrario, da tutti i soggetti facenti parte dello studio associato, dal legale rappresentante della persona giuridica stabilita in altro paese dell'U.E. abilitata in base alla legislazione equivalente e, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, da tutti i soggetti componenti il raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi, ovvero dal mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge.

BUSTA "C" - Offerta economica

La dichiarazione, costituente l'offerta economica, deve, pena l'esclusione, essere racchiusa in una busta chiusa e sigillata con ceralacca sul/i lembo/i di chiusura oppure chiusa e sigillata con nastro adesivo sul/i lembo/i di chiusura oppure chiusa e controfirmata sul/i lembo/i di chiusura dal concorrente oppure chiusa e timbrata dal concorrente sul/i lembo/i di chiusura, pena l'esclusione dalla procedura, nessuna formalità è richiesta per il/i lembo/i di costruzione e **riportare la dicitura "BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA"**.

L'offerta economica (art. 266 comma 1 lettera c del DPR 207/2010) deve contenere sotto forma di:

- una dichiarazione redatta su carta legale o resa legale, contenente le indicazioni, espresse in cifre ed in lettere del ribasso percentuale unico offerto sull'entità totale stimata dei servizi in appalto (euro **64.166,47**) **definito con le modalità previste dall'articolo 262, comma 3 del D.P.R. 207/2010**

La stazione appaltante apre le buste contenenti l'offerta economica dei soli candidati che nelle offerte tecniche abbiano superato una soglia minima di punteggi, a seguito della riparametrazione, pari a 25 punti non percentuali sui 75 punti posti a base di gara nell'offerta tecnica ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 266 comma 3 del DPR 207/2010 e 83 comma 2 del Dlgs 163/2006 e smi. Si precisa che non sono ammessi ribassi superiori al 60% (sessantapercento).

Pertanto le offerte con ribassi superiori verranno, al solo fine dei conteggi del punteggio relativo all'offerta economica ridotte d'ufficio al 60%.

In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre ed in lettere, è considerata valida ai fini della valutazione e dell'aggiudicazione, quella espressa in lettere; i ribassi offerti sugli importi dei corrispettivi posti a base di gara si applicano indistintamente a tutte le prestazioni che concorrono alla formazione del loro ammontare.

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento sull'importo economico posto a base di gara.

L'offerta economica deve essere sottoscritta in forma semplice, in caso di concorrente singolo, dal singolo professionista, dal legale rappresentante della società di professionisti o della società di ingegneria o del consorzio stabile o in caso di studio associato, dal legale rappresentante che dichiara di averne i poteri o, in caso contrario, da tutti i soggetti facenti parte dello studio associato, dal legale rappresentante della persona giuridica stabilita in altro paese dell'U.E. abilitata in base alla legislazione equivalente e, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, da tutti i soggetti componenti il raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi, ovvero dal mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge.

Il compenso posto a base di gara per l'incarico in oggetto nel suo complesso è di **Euro 64.166,47** come specificato al punto D) del presente disciplinare, **comprensivo di spese e compensi accessori, esclusi oneri previdenziali e I.V.A.** L'ammontare dei corrispettivi posti a base di gara, sono stati determinati con riferimento all'art. 262 del DPR 207/2010. I corrispettivi offerti in sede di gara restano fissi ed invariabili in caso di variazione del costo delle opere non discendente da sostanziali e rilevanti alterazioni delle stesse

L'offerta economica, deve pena l'esclusione, essere racchiusa in una busta chiusa e sigillata con ceralacca oppure chiusa e sigillata con nastro adesivo oppure chiusa e controfirmata sul/i lembo/i di chiusura dal concorrente oppure chiusa e timbrata dal concorrente sul/i lembo/i di chiusura, pena l'esclusione dalla procedura, nessuna formalità è richiesta per il/i lembo/i di costruzione), **riportante la dicitura "BUSTA C – offerta economica"**

BUSTA "D" – SITUAZIONE DI CONTROLLO
--

Busta "D" chiusa, (nessuna formalità è richiesta per la sigillatura della busta), recante all'esterno la dicitura: **Busta "D – Situazioni di controllo"** da presentarsi solo nel caso in cui ricorra una situazione di controllo di cui all'art. 2359 de Codice Civile tra imprese partecipanti alla presente procedura di gara. contenente esclusivamente i **documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.**

Si rammenta ancora che le precitate buste e/o pacchi – e precisamente:

- la busta/pacco "A" documentazione amministrativa
- la busta/pacco "B" offerta tecnica
- la busta "C" offerta economica
- eventuale busta "D" situazioni di controllo

chiaramente identificabili **devono essere contenuti in un unico piego o pacco** (sigillato con ceralacca oppure sigillata con nastro adesivo oppure chiuso e controfirmato sul/i lembo/i di chiusura dal concorrente oppure chiuso e timbrato dal concorrente sul/i lembo/i di chiusura, pena l'esclusione dalla procedura, nessuna formalità è richiesta per il/i lembo/i di chiusura), **pena l'esclusione**, che deve pervenire presso il Comune di Gressoney-Saint-Jean – Loc. Villa Margherita n° 1 – 11025 Gressoney-Saint-Jean (AO), entro il termine stabilito (**ore 12,30 del giorno lunedì 26 gennaio 2015.**) per mezzo del Servizio Postale "Poste Italiane spa" oppure per corriere, oppure a mano (per le consegne "a mano" o "tramite corriere" nel solo orario dell'ufficio ricevente del Comune di Gressoney-Saint-Jean). Al fine di evitare contestazioni e consegne errate le ricevute relative alla consegna a mano e col corriere sono valide esclusivamente se oltre alla firma è apposto il timbro del ricevente Comune di Gressoney-Saint-Jean. Sul plico di offerta, indirizzato alla stazione appaltante, deve essere indicato l'oggetto dell'appalto "**Procedura aperta per l'affidamento di prestazioni di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura (progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) per la realizzazione di un centro servizi a supporto del golf Club di Gressoney- Saint-Jean" CUP J97E11000160004 – CIG 6060628C6E - NON APRIRE**". Tuttavia non sono esclusi i plichi privi di oggetto e/o di codice purché chiaramente identificabili e riconducibili alla procedura di gara in oggetto.

OPERAZIONI DI GARA

L'avvio delle operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, presso il Comune di Gressoney Saint Jean verrà comunicato per posta elettronica pec a tutti i soggetti concorrenti e pubblicato sui siti internet www.regione.vda.it e www.comune.gressoneystjean.ao.it dopo la nomina della Commissione giudicatrice. Il soggetto concorrente è pertanto tenuto ad indicare sul plico esterno di offerta l'indirizzo e-mail pec al fine di permettere all'Ente Appaltante la comunicazione del giorno e dell'ora delle operazioni di gara

Le operazioni di gara possono essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi.

La seduta è pubblica ed i concorrenti possono presenziare mediante un loro legale rappresentante o procuratore all'apertura dei plichi.

Nel luogo, giorno ed ora sopra stabiliti, la commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 84 del Dlgs 163/2006 e smi in seduta pubblica in particolare, procede a:

- Verificare l'integrità e la tempestività dei plichi pervenuti;
- Controllare la compresenza in essi della busta "A"- documentazione amministrativa, della busta "B" - offerta tecnica, della busta "C" - offerta economica ed eventualmente della busta "D" situazione di controllo;
- Ad aprire la busta "A" e ad accertare l'esistenza e la regolarità della documentazione amministrativa ivi inserita ed in caso negativo a richiedere la regolarizzazione ai sensi dell'art. 38 comma 2 bis del Dlgs 163/2006 e smi.
- sorteggiare un numero pari al 10% del numero dei concorrenti che hanno presentato offerta, arrotondato all'unità superiore, ai quali, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006, richiedere – tramite fax inviato al numero indicato oppure nella pec... indicata nella dichiarazione sostitutiva di cui al punto IV lettera g), del presente disciplinare – di comprovare, **a pena di esclusione**, entro dieci giorni dalla data della richiesta e mediante presentazione della documentazione, atta a dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica richiesti al punto V del presente disciplinare.

Vista l'urgenza la Commissione tecnico-economica procederà comunque alla valutazione dell'offerta tecnica precedentemente alla verifica dei requisiti dei soggetti sorteggiati.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procede all'apertura della busta "B" – Offerta tecnica, e ad accertare l'esistenza e la regolarità della documentazione ivi contenuta, e a riportare in apposito verbale il contenuto della stessa previa sottoscrizione e vidimazione di ogni documento da parte dei componenti la commissione giudicatrice.

La data della seduta viene comunicata ai soggetti concorrenti per pec.

La Commissione giudicatrice all'uopo designata in una o più sedute riservate procede poi:

- a valutare l'offerta tecnica prodotta dai soggetti ammessi
- ad assegnare i punteggi con le modalità ed i criteri indicati in prosieguo.

Successivamente, la Commissione giudicatrice in seduta pubblica, in data da destinarsi (comunicata per pec ai soggetti concorrenti) procede a:

- escludere dalla gara i concorrenti sorteggiati per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica prescritti al punto V del presente disciplinare;
- dare lettura della graduatoria provvisoria relativa alle offerte tecniche;
- ad escludere i soggetti concorrenti che non abbiano raggiunto una soglia minima di punteggio pari a 25 punti non percentuali sui 75 punti posti a base di gara nell'offerta tecnica;
- aprire la busta "C) offerta economica" dei concorrenti ammessi al prosieguo della gara per constatare e attestare la presenza della documentazione in essa contenuta e, quindi, ad assegnare i punteggi con le modalità ed i criteri indicati nel prosieguo;
- sommare i punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche;
- calcolare la soglia di anomalia ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del Decreto legislativo n. 163/2006;
- redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente, ed a proclamare l'aggiudicatario provvisorio, facendo salvo l'esito delle verifiche di cui al/i punto/i successivo/i;
- ad aprire le buste "D" nell'eventualità che ve ne siano e a controllare quanto riportato nelle stesse con le modalità previste dall'art. 38 comma 2 del Dlgs 163/2006 e smi;
- demandare all'Ente Appaltante la verifica di congruità delle offerte ai sensi degli articoli 86- 87 e 88 del Decreto legislativo n. 163/2006.
- L'Ente Appaltante in caso di necessità applicherà l'art. 46 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i...

CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE:

Il soggetto aggiudicatario verrà individuato in ottemperanza al criterio stabilito dall'art. 83 del D.lgs. 163/2006 e precisamente mediante il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**.

Gli elementi di valutazione dell'offerta pertinenti alla natura, all'oggetto ed alle caratteristiche del contratto sono i seguenti:

- Offerta economica punti 25**
- Offerta tecnica punti 75**

così suddiviso:

- **Offerta tecnica (tre servizi) punti 40**
- **Offerta tecnica (relazione illustrativa) punti 35**

La valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte viene effettuata mediante impiego della tabella triangolare e secondo le modalità nella tabella M del DPR 207/2010. È pertanto utilizzato il metodo del confronto a coppie confrontando ogni offerta con tutte le altre. E procedendo nel modo di seguito esplicitato:

“la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", e precisamente una volta terminati, punto per punto, i “confronti a coppie”, si sommano i valori attribuiti ad ogni punto dell’offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Qualora nessun concorrente raggiunga nell’offerta tecnica complessiva (sommatoria punto 1 + punto 2) il massimo punteggio (75 punti) l’offerta verrà riparametrata, così come previsto dalle linee guida dell’A.V.C.P., all’operatore economico che avrà raggiunto il punteggio di qualità più alto (Qmax) sono attribuiti 75 punti, agli altri (q) punteggi calcolati in modo direttamente proporzionale, secondo la seguente formula:

punteggio = 75*q/Qmax.

dove:

punteggio = punteggio attribuito al concorrente in esame

Qmax = miglior punteggio qualità

75 = punteggio massimo attribuibile

q = punteggio qualità attribuito al concorrente

Ai sensi dell’art. 83, comma 2, del Dlgs 163/2006 e smi, sono esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti i cui punti attribuiti dalla commissione giudicatrice in relazione al criterio di valutazione di natura qualitativa non raggiungano almeno i 25 punti a seguito della riparametrazione. Pertanto **gli operatori economici che nel complesso della valutazione qualitativa, a seguito della riparametrazione, non avranno raggiunto un punteggio qualità pari almeno a 25 punti su 75 punti attribuibili, verranno automaticamente esclusi dal resto della procedura.**

Per l’attribuzione del punteggio, riguardante la riduzione del prezzo della prestazione, si applica la formula prevista all’allegato M del DPR 207/2010 e smi che recita:

$$C_i \quad (\text{per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X \cdot A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$C_i \quad (\text{per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) \cdot [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove

C_i = **coefficiente** attribuito al concorrente iesimo

A_i = **valore** dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo

A_{soglia} = **media aritmetica** dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

X = **0,90**

A_{max} = **valore** dell’offerta (ribasso) più conveniente

Nel caso di offerte con uguale punteggio, l’aggiudicazione avviene in favore dell’offerta che presenti il maggior punteggio dell’offerta tecnica.

Qualora anche i punteggi attribuiti all’offerta tecnica dovessero essere uguali, l’aggiudicatario è individuato tramite sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/24. Risulta aggiudicatario il concorrente sorteggiato.

L’Ente si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, salvo verifica della congruità della stessa e di avvalersi di quanto previsto dall’art. 140 del D.Lgs. 163/06.

Anomalia dell’offerta:

La stazione appaltante valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti nella disciplina di gara, così come predisposto dall’art. 86 del D.Lgs 163/2006. In ogni caso, la stazione

appaltante si riserva di valutare la congruità di ogni altra offerta ai sensi dell'art. 86 commi 3 e 3bis dello stesso decreto.

INFORMAZIONI DI ORDINE GENERALE:

a) Per i cittadini di altri Stati, non residenti in Italia:

è richiesta l'iscrizione, secondo le modalità vigenti nel Paese di stabilimento, in uno dei corrispondenti registri professionali o commerciali istituiti in tali Paesi.

b) Riferimenti legislativi:

D.lgs 163/2006 e s.m.i., D.P.R. 207/2010 e s.m.i., decreto 31 ottobre 2013 n 143.

c) Le persone giuridiche:

devono obbligatoriamente indicare già in sede di gara il nominativo e la qualifica professionale di tutte le persone fisiche che ricoprono le competenze professionali richieste dal presente disciplinare, i raggruppamenti temporanei previsti dall'art. 37 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. devono esplicitare, già in sede di gara le figure professionali deputate ad espletare le varie prestazioni.

La sostituzione dei professionisti indicati in sede di gara dal soggetto concorrente, non è ammessa fatto salvo gravi motivi e previa autorizzazione dell'Ente Appaltante.

d) L'offerta deve riferirsi alla totalità del servizio.

e) Non sono previste varianti.

f) Durata massima delle prestazioni:

progettazione definitiva giorni 120

progettazione esecutiva giorni 90

g) I Documenti necessari alla predisposizione dell'offerta:

il bando, il disciplinare di gara allegato A), il capitolato d'onere prestazionali allegato B) ed i modelli di autodichiarazione sono pubblicati sul sito www.regione.vda.it e sul sito www.comune.gressoneystjean.ao.it.

Il progetto preliminare dell'opera è disponibile presso il Comune di Gressoney-Saint-Jean

h) Lingue in cui possono essere redatte le offerte:

italiano o francese. Qualora le ditte redigano le offerte in altre lingue devono corredarle da traduzione giurata in italiano o francese, pena l'applicazione dell'art. 38 comma 2 bis del Dlgs 163/2006 e s.m.i. dalla procedura.

i) Persone ammesse a presenziare all'apertura delle offerte:

sono ammessi a presenziare i rappresentanti legali o i procuratori dei soggetti concorrenti limitatamente alla fase di verifica dei documenti amministrativi e all'apertura dell'offerta economica.

l) L'avvio delle operazioni di gara relative all'appalto in oggetto verrà comunicato per posta elettronica pec a tutti i soggetti concorrenti e pubblicato sul sito internet www.regione.vda.it dopo la nomina della Commissione giudicatrice. Il soggetto concorrente è pertanto tenuto ad indicare sul plico esterno di offerta l'indirizzo e-mail pec al fine di permettere all'Ente Appaltante la comunicazione del giorno e dell'ora delle operazioni di gara

luogo apertura: presso il Comune di Gressoney-Saint-Jean – Loc. Villa Margherita, 1 – 11025 Gressoney-Saint-Jean (AO).

Data, ora e luogo della seconda seduta pubblica, (a seguito della verifica dei sorteggiati) e per l'apertura delle buste C – Offerta economica, la data verrà comunicata tramite pec ai soggetti concorrenti.

m) Cauzioni e garanzie:

La cauzione provvisoria non è richiesta.

La cauzione definitiva: l'aggiudicatario deve produrre la cauzione definitiva secondo quanto previsto dalle vigenti leggi (art. 34 comma 6 bis L.R. 12/96 e s.m.i. e art. 268 del D.P.R. 207/2010). Per i soggetti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni En Iso 9000 la cauzione è ridotta del 50%. In caso di associazione temporanea è ammessa la riduzione del 50% della cauzione solo nel caso in cui tutti i soggetti componenti il raggruppamento siano in possesso della certificazione Uni En Iso 9000, pena l'esclusione.

n) Finanziamento:

Finanziamento: fondi comunali

o) Fase conclusiva:

Il soggetto aggiudicatario ed il secondo classificato (art. 48 comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.), entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta della Stazione appaltante, devono produrre la documentazione di cui al successivo punto q) ed ogni altro documento ritenuto necessario dalla stazione appaltante per la verifica di quanto dichiarato in sede di gara.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata:

- all'aggiudicazione definitiva da parte della Stazione Appaltante e all'avvenuta efficacia della stessa;
- alla verifica delle dichiarazioni presentate e dei requisiti posseduti e dichiarati dal concorrente aggiudicatario con le conseguenze in caso di dichiarazioni non veritiere.

p) Chiarimenti e integrazioni:

Chiarimenti di natura tecnica e procedurale - amministrativa possono essere richiesti dai concorrenti, esclusivamente per mail, **pena la non considerazione degli stessi**, all' indirizzo pec indicato in epigrafe entro e non oltre le ore 12,00 del giorno giovedì 15 gennaio 2015.

L'Ente risponde ai quesiti di interesse generale pubblicando in forma anonima tutti i quesiti e tutte le risposte sul sito web della regione autonoma Valle d'Aosta www.regione.vda.it e sul sito del Comune www.gressoneystjean.ao.it.

q) Controlli successivi sull'aggiudicatario in via provvisoria:

Accertamento servizi di progettazione e di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva: certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti o dai committenti. Si rammenta, (a richiesta dell'Ente Appaltante e/o in caso di caso di sorteggio e/o in caso di aggiudicazione) che i servizi prestati a favore di enti pubblici sono comprovati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi mentre i servizi prestati a privati, devono essere comprovati con dichiarazione del committente e allegate fatture relative alle prestazioni indicate.

Accertamento della non sussistenza dei provvedimenti ostativi di cui alle leggi antimafia e della veridicità di tutte le dichiarazioni rese in sede di gara.

Verifica degli ulteriori requisiti individuati nel presente disciplinare.

Nel caso in cui gli accertamenti diano esito contrastante con quanto dichiarato in sede di gara si procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

r) Documentazione a disposizione dei concorrenti:

I documenti a disposizione dei concorrenti sono pubblicati sul sito Web della Regione www.regione.vda.it e sono i seguenti:

1. Bando di gara;
2. disciplinare di gara ed allegati;
3. capitolato d'oneri prestazionali;
4. moduli di autodichiarazione
5. Quesiti e risposte pubblicate in forma anonima sul sito www.regione.vda.it

s) L'offerente è vincolato per 180 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte.

t) Ritiro sostituzione offerte

Il ritiro, **pena l'esclusione**, deve essere effettuato attraverso il recapito, entro il termine e le modalità stabilite nel presente disciplinare, di comunicazione sottoscritta da chi ha titolo a firmare l'offerta relativa alla gara.

La busta di **RITIRO DELL'OFFERTA** deve riportare il nominativo dell'Impresa mittente e la seguente dicitura "RITIRO DELL'OFFERTA relativa all'affidamento.

Busta Sostitutiva

L'invio di un'offerta sostitutiva deve avvenire, **pena l'esclusione**, "**BUSTA SOSTITUTIVA**

relativa all'affidamento di incarico professionale relativo Verificandosi il caso che il piego sostitutivo non fosse chiaramente identificabile come tale a mezzo di esplicita indicazione in tal senso sullo stesso riportata, è ammesso alla gara quello pervenuto (non spedito) per ultimo all'Amministrazione; l'impossibilità di tale accertamento farà sì che sia la sorte a decidere.

In ogni caso vale, sempre se pervenuto in tempo ed indipendentemente dal momento del ricevimento, quello recante l'indicazione suddetta. In relazione a quanto sopra la busta sostitutiva non può quindi più essere ritirata ed annullerà a tutti gli effetti, ai fini della gara, quella sostituita.

Busta Integrativa

L'invio di un'offerta integrativa deve avvenire, **pena l'esclusione**, entro il termine indicato e le modalità stabilite nel presente disciplinare.

La busta integrativa deve riportare il nominativo dell'Impresa mittente e la seguente dicitura "**BUSTA INTEGRATIVA** relativa all'affidamento di incarico professionale relativo - NON APRIRE" oltre ad indicare l'elenco dei documenti in essa contenuti.

I pieghi, contenenti le buste dell'offerta e della documentazione sostituiti o ritirati dalla gara nei termini, possono essere restituiti solo dopo l'effettuazione della gara, previa acquisizione agli atti, per ogni evenienza, della busta sigillata contenente l'offerta economica.

In ogni caso non é mai ammessa, pena l'esclusione, la presentazione di più di un piego sostitutivo od integrativo.

In nessun caso viene comunque aperta la busta che risulta sostituita per integrare i certificati o i documenti mancanti in quella sostitutiva, o per sostituire in parte quelli già inviati, ivi compresa la busta contenente l'offerta, cosa possibile solo in presenza di busta con sopra chiaramente indicato che trattasi di busta integrativa o rettificativa di quella in precedenza inviata.

Quando la busta, inviata a mero completamento o rettifica di offerta precedente non fosse identificabile come tale, verrà, a tutti gli effetti e conseguenze, considerata come busta sostitutiva.

u) Altre informazioni:

Si procede all'aggiudicazione quand'anche pervenga una sola offerta, purché sia ritenuta valida e congrua.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di annullare o revocare il bando di gara, di non pervenire all'aggiudicazione e di non sottoscrivere il contratto ovvero di ridurre, di modificare o di dichiarare esaurito l'incarico durante lo sviluppo del servizio stesso ovvero di non procedere all'affidamento del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi, neanche ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del codice civile.

Ai sensi della L. 196/2003, si informa che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

Il Direttore dei lavori può svolgere le funzioni di Coordinatore della sicurezza se possiede i requisiti, e così come precisato dalla deliberazione n. 243 del 12/07/2007 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e ribadito da un altro parere della stessa Autorità del 15/01/2009 n. 6.

L'Ente appaltante ha facoltà, nei limiti previsti dall'articolo 46 del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., di invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in merito al contenuto delle dichiarazioni e dei documenti presentati.

Il Responsabile del Procedimento/ coordinatore del ciclo: Arch. Germana MAIDA.

Gressoney-Saint-Jean, li 31/12/2014

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Arch. Germana MAIDA)